
COMUNE DI FERRARA

Prot. Gen. n. 56251/2020

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON IL SOGGETTO ACCREDITATO PER LA GESTIONE IN RINNOVO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DELL'UNIONE "TERRE E FIUMI"

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

COMUNE DI FERRARA (Piazza Municipio n. 2 - Codice Fiscale e partita IVA n. 00297110389) quale Soggetto Istituzionalmente Competente, nella persona della Dott.ssa Lucia Bergamini nata a Ferrara il 03/07/1956, domiciliata per la carica in Corso Giovecca n.203, Ferrara, Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Ferrara la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune C.F. e P. IVA n. 00297110389, che rappresenta ai sensi degli Atti del Sindaco del Comune di Ferrara PG n. 159083 del 18.12.2019 nonché in ottemperanza alla vigente Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali relative al Piano per la salute e il benessere sociale, al governo integrato delle politiche socio sanitarie e alla gestione del FRNA del Distretto Centro Nord sottoscritta tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello, Voghiera, Unione dei Comuni "Terre e Fiumi" (Comuni di Copparo, Berra e Ro ORA RIVA DEL PO, Tresigallo e Formignana ORA TRESIGNANA) il Comune di Jolanda di Savoia e l'Azienda U.S.L. di Ferrara, approvata con atto del Consiglio Comunale in data 25/06/2012 con PG. 40344/2012 ed in particolare l'art. 12 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell'allegato 1), individua il Comune di Ferrara – Comune capofila - quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accREDITAMENTO e domanda al Dirigente del Servizio Salute e Politiche Socio Sanitarie di tale Comune (ora Settore Servizi alla Persona) il rilascio delle concessioni di accREDITAMENTO;

E

L'UNIONE DEI COMUNI "TERRE E FIUMI" con sede in Copparo – Fe - Via Mazzini, 47 C.F. 01801760388 rappresentata da Cristiano Benetti nato a Copparo il 18.03.1977, domiciliato per la carica a Copparo Via Mazzini,47 – in qualità di Responsabile Area Welfare, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione dei Comuni "Terra e Fiumi" ai sensi del Decreto Presidenza dell'Unione atto n. 2 del 2017.

E

Comune di Jolanda di Savoia C.F. 003113290389 rappresentato dalla Responsabile del Settore Amministrativo, Dott.ssa Barbara Passerini, domiciliata per la carica a Jolanda di Savoia in Piazza Unità d'Italia 5;

E

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA, Dott. Renato Cardelli domiciliato per la carica in Ferrara – Via Cassoli n. 30 in qualità di Direttore del Distretto Centro Nord il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara con sede legale in Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F e P.IVA 01295960387 in forza della delibera n. 96 DEL 21.06.2016 del Direttore generale dell'Azienda USL di Ferrara ad oggetto: "APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE TRA FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO E FUNZIONI DI ATTUAZIONE E GESTIONE NELL'ORDINAMENTO DELL' AZIENDA USL DI FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS 30 MARZO 2001 N. 165 E S.M.I.";

E

C.I.D.A.S. (Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà) Società Cooperativa a r.l. Sociale ONLUS, con sede in Ferrara via Bologna n. 389 codice fiscale n. 00463980383, Partita IVA 00463980383, quale Soggetto Gestore, in persona del Presidente Legale Rappresentante Sig. Daniele Bertarelli nato a Jolanda di Savoia (FE) il 21/08/1958 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in in Ferrara via Bologna n. 389 (di seguito denominato Gestore);

congiuntamente denominate "Le Parti";

PREMESSO che le norme principali del quadro normativo entro cui si colloca il presente contratto sono le seguenti (con le loro eventuali successive modifiche ed integrazioni):

- la Deliberazione della Giunta Regionale 26.07.1999 n. 1378, "Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio sanitari di cui all'art. 20 della L.R. n. 5/94" e gli atti in essa contenuti che si intendono qui richiamati;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 30.12.1999 n. 2581, "Progetto regionale demenze: approvazione linee regionali e primi interventi attuativi. Assegnazione finanziamenti Aziende Unità sanitarie locali";
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.02.2001, "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 25.02.2002 n. 295, "Recepimento del DPCM 29.11.2001 definizione dei livelli essenziali di assistenza";
 - la Legge Regionale 12.03.2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2068 del 18.10.2004 che ha approvato specifiche indicazioni rivolte alle Aziende Sanitarie ed ai Comuni per l'organizzazione e la qualificazione degli interventi territoriali sanitari e socio-assistenziali a favore di persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta, dopo la conclusione del percorso ospedaliero;
 - la successiva circolare n. 21 del 09.12.2004 e con nota del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali del 26.05.2005 prot. ASS/DIR/05/20395 sono stati precisati criteri per l'attuazione della Deliberazione 2068/04 e date indicazioni sui criteri di eleggibilità;
-

- la Legge Regionale 23.12.2004 n. 27, “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 09.10.2006 n. 1398 "Accordo Regionale, in attuazione dell’ACN reso esecutivo in data 23 Marzo 2005, mediante intesa nella Conferenza Stato – Regioni, per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 16.04.2007 n. 509, “Fondo regionale per la non autosufficienza – Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 – 2009”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 29.05.2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e successive modificazioni”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 02.07.2007 n. 1004, “Attuazione D.A.L. n. 91/2006 e D.G.R. 1791/2006: individuazione delle azioni e dei criteri di riparto per realizzare gli obiettivi del programma finalizzato per la promozione e sviluppo degli uffici di piano”;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale 30.07.2007 n. 1206, “Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione G.R. 509/2007”;
 - l’art. 23 della Legge Regionale 19.02.2008, n. 4, “Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale 11.06.2008 n. 840, “Prime linee di indirizzo per le soluzioni residenziali dell’assistenza al domicilio per le persone con gravissima disabilità nell’ambito del FRNA e della DGR 2068/04”;
 - la Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna 22.05.2008 n. 175 “Piano Sociale e Sanitario 2008-2010”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale, 20.04.2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell’organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l’accreditamento, ai sensi dell’art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n. 2110 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l’accreditamento transitorio”;
 - la Determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali, 10.02.2010, n. 1102, “Schemi tipo per il rilascio dei provvedimenti di accreditamento transitorio e provvisorio ai
-

sensi della DGR 514/2009”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale, 28.03.2011, n. 390 “Accreditamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell'art.23 della LR 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale,10.12.2012, n. 1899 “Modifica DGR 514/2009: “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
- la Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 117 del 18/06/2013“Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo Sociale ai sensi dell’art. 47, comma 3 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). (Proposta della Giunta regionale in data 18 marzo 2013, n. 284). (Prot. n. 25918 del 18/06/2013)”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 09.12.2013 n.1828 “Seconda modifica della Dgr 514/2009. Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art.23 della l.r. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 10.03.2014, n. 292 “Adeguamento remunerazione servizi socio sanitari accreditati”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, del 07.07.2014 n.1018 “Modifica Dgr 2109/2009: composizione e modalità di funzionamento dell'OTAP (Organismo tecnico di ambito provinciale)”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.11.2014, n.1800 “Rinvio determinazione sistema remunerazione servizi sociosanitari accreditati: atti conseguenti”;
- la nota Regionale PG. 188289 del 23.03.2015 avente per oggetto “Aggiornamento su accreditamento dei servizi socio sanitari e programmazione FRNA”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 15.06.2015 n. 715 “Accreditamento Socio Sanitario: modificazioni e integrazioni”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29.02.2016 n.273 “Approvazione Sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e definitivamente”;
- la deliberazione di Giunta Regionale 1429/2019;
- l’art. 80 del Decreto Legislativo del 18.04.2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATO quanto segue:

- il Contratto di Servizio tra Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Azienda Speciale Servizi alla persona e Azienda USL di Ferrara per la realizzazione di interventi e servizi sociali e socio-sanitari

approvato dal Consiglio dell'Unione con Deliberazione n. 14 del 12-04-2017;

- la convenzione per l'esercizio associato delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali relative al Piano per la salute e il benessere sociale, al governo integrato delle politiche socio sanitarie e alla gestione del FRNA del Distretto Centro Nord sottoscritta tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello, Voghiera, Unione dei Comuni "Terre e Fiumi" (Comuni di Copparo, Berra e Ro ORA RIVA DEL PO, Tresigallo e Formignana ORA TRESIGNANA) il Comune di Jolanda di Savoia e l'Azienda U.S.L. di Ferrara, approvata con atto del Consiglio Comunale in data 25/06/2012 con PG. 40344/2012 ed in particolare l'art. 12 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell'allegato 1), individua il Comune di Ferrara – Comune capofila - quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento e domanda al Dirigente del Servizio Salute e Politiche Socio Sanitarie di tale Comune (ora Settore Servizi alla Persona) il rilascio delle concessioni di accreditamento;
- l'accordo di programma approvato con deliberazione della Giunta comunale del 31/07/2015 di PG. n. 79609 relativo al piano per la salute ed il benessere sociale 2009/2011 prorogato fino al 2015
- la deliberazione della Giunta comunale del 02/08/2016 di PG. n. 87829 "Approvazione del piano attuativo per la salute ed il benessere sociale del distretto Centro Nord annualità 2016";
- l'accordo di programma approvato con Delibera di Giunta del 25/06/2018 di PG n.71898 relativo al piano per la salute ed il benessere sociale 2018/2020 Distretto Centro Nord di Ferrara, con il quale sono state individuate le tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato secondo quanto deliberato dal Comitato di Distretto del 09/05/2019 con PG n.62697.

VISTO l'atto di concessione di rinnovo dell'accreditamento definitivo, rilasciato dal Comune di Ferrara in favore di CIDAS Soc. Coop. a r. l. Sociale ONLUS, PG n.159147 del 19/12/2019 per il servizio di assistenza domiciliare con scadenza 31.12.2024 ;

che prevede, fra le altre cose:

- la stipula di un Contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione in accreditamento definitivo PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DELL'UNIONE "TERRE E FIUMI"
- di dare atto che fino all'adozione dei nuovi contratti restano invariate le condizioni precedentemente definite, fatto salvo quanto stabilito dal Comitato di Distretto nella seduta del 09 maggio 2019 relativamente ai volumi di attività;
- **RICHIAMATA** la Determina Dirigenziale di "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON IL SOGGETTO ACCREDITATO PER LA GESTIONE IN RINNOVO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DELL'UNIONE "TERRE E FIUMI"

RICHIAMATI INOLTRE:

- a) la Delibera di Consiglio del Comune di Jolanda di Savoia n. 29 del 26/06/2017, prot. Unione n.
-

8504 del 29/06/201 avente oggetto: RECESSO DEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA DALL'UNIONE "TERRE E FIUMI". RECESSO DALLE CONVENZIONI.

- b) Il Verbale di Consiglio dell'Unione dei Comuni tenutosi il 26/07/2017; che prende atto della volontà di recesso deliberata dal Comune di Jolanda di Savoia. Da ciò consegue che dal 1 gennaio 2018 gli effetti dei contratti dovranno intendersi riferiti in parte all'Unione ed in parte al Comune di Jolanda, secondo le specifiche che il Comitato di Distretto adotterà e che saranno formalizzate e recepite con apposito atto integrativo al Contratto in essere.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, RICHIAMATO,
LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

ART. 1 – PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:
 - per la Committenza Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Area Welfare: il Responsabile d'Area e dell'Ufficio Programmazione Sociale e Socio-Sanitaria pro tempore (Dott. Cristiano Benetti, Via Mazzini, 47, email: cbenetti@unioneterrefiumi.fe.it);
 - per la Committenza AUSL- Distretto Centro Nord: il Dirigente Programma Anziani Dipartimento Cure Primarie Dott. Franco Romagnoni, e-mail f.romagnoni@ausl.fe.it;
 - per il Gestore: Dott.ssa Anna Baldoni, Responsabile Settore Anziani, e-mail anna.baldoni@cidas.coop

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio di assistenza domiciliare, pasti e supporto educativo rivolti ad adulti e minori non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti di vario grado, disabili gravi o persone a rischio di non autosufficienza, con bisogni assistenziali ed educativi di diversa intensità assistibili a domicilio, residenti nel territorio dell'Unione "Terre e Fiumi" e del Comune di Jolanda di Savoia, nell'ambito della concessione dell'accreditamento definitivo a quel servizio.
2. Il presente contratto di servizio include anche il servizio di assistenza domiciliare a favore di soggetti autosufficienti sulla base delle progettazioni del servizio sociale.

ART. 3 – DURATA

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2024.
2. Al termine del periodo di validità, il presente Contratto potrà essere rinnovato in applicazione della normativa sull'accreditamento definitivo della Regione Emilia-Romagna.

ART. 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto gestore fornirà il servizio accreditato presumibilmente nella seguente misura:

AREA Jolanda di Savoia

a) n.1145 ore totali annue di assistenza domiciliare presunte, di cui:

1. N. 490 ore annue di assistenza domiciliare con 1 operatore rivolte a persone anziane o disabili non autosufficienti;
2. N. 655 ore annue di assistenza domiciliare con 2 operatori rivolte a persone anziane o disabili non autosufficienti;

b) n 3920 pasti annui presunti;

AREA UNIONE TERRE E FIUMI

a) n. 10.300 ore totali annue di assistenza domiciliare presunte, di cui:

- 1 N. 8.500 ore annue di assistenza domiciliare con 1 operatore rivolte a persone anziane o disabili non autosufficienti;
- 2 N. 1.800 ore annue di assistenza domiciliare con 2 operatori rivolte a persone anziane o disabili non autosufficienti;
- 3 N. 1.800 ore annue di assistenza domiciliare con 2 operatori rivolte a persone anziane o disabili non autosufficienti;
- 4 N. 1.800 ore annue di assistenza domiciliare con 2 operatori rivolte a persone anziane o disabili non autosufficienti;

b) n. 14.000 pasti annui presunti, di cui:

2. N. 12.000 pasti per persone anziane o disabili non autosufficienti;
3. N. 2.000 per persone anziane o disabili parzialmente non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza;

c) n. 1.000 ore complessive annue di servizio di Assistenza Domiciliare Socio-Educativa a favore di persone con disabilità, i cui costi sono previsti dalla normativa regionale vigente D.G.R. 2110/2009 e ss.mm.ii. alla quale si rimanda.

Relativamente all'utenza del territorio dell'Unione Terre e Fiumi, si pattuiscono i seguenti requisiti di erogazione del servizio:

A) Solo per alcuni casi complessi segnalati dal servizio sociale, sarà organizzata una prima visita congiunta con RAA/OSS Tutor e A.S. responsabile del caso prima dell'attivazione del servizio, prevedendo - se necessari - fino ad un massimo di 10 interventi l'anno di circa 1 ora (salvo quando l'attivazione è in emergenza o a seguito di dimissioni da CDCA); la richiesta dovrà essere inoltrata da parte dell'A.S./ASSP verso il soggetto gestore con congruo anticipo (almeno 48 ore) per provvedere all'organizzazione della visita. Per i casi di Assistenza Domiciliare Socio-Educativa è prevista sempre una prima visita congiunta con Educatore e A.S. responsabile del caso; sono previsti poi successivi incontri di verifica in base alla durata dell'intervento.

B) È definito un orario di tolleranza (anticipo o ritardo) rispetto alle prestazioni in programma di massimo 20 minuti. Il ritardo o l'anticipo deve essere comunicato tempestivamente agli utenti via telefono da parte dell'operatore.

C) I tempi di attivazione del servizio e modifica dei PAI/PEI per l'ordinaria attività dovranno essere contenuti in 7 giorni.

D) Sarà data tempestiva comunicazione da parte dell'AS all'Ente Gestore dei PAI/PEI riferiti alle attivazioni di nuovi utenti e delle modifiche successive. In merito a ciò si imposterà congiuntamente una procedura di lavoro.

E) Il numero di operatori in turno sui singoli utenti del SAD non supererà le 6 unità; l'AS segnalerà i casi in cui sia necessario porre particolare attenzione alla turnazione del personale.

F) Sarà organizzato un incontro quadrimestrale di raccordo tra ASSP e Ente Gestore.

G) L'AS responsabile del caso sarà informata circa l'inizio del progetto e le verranno segnalate eventuali problematiche, particolarità, bisogni, mantenendo contatti ogni massimo 20 giorni per il monitoraggio delle situazioni.

2. Qualora i valori quantitativi annui indicati nel precedente comma subissero variazioni in aumento ovvero in diminuzione, le parti, potranno chiedere la rinegoziazione di taluni elementi contrattuali.

3. L'operatività del servizio deve essere garantita tutti i giorni della settimana dalle ore 7.30 alle ore 19.30.

4. L'organizzazione del lavoro deve garantire:

- l'applicazione del metodo di lavoro in équipe;
- la programmazione e la verifica del lavoro in momenti comuni anche con il Servizio Sociale inviante;
- la formazione e l'aggiornamento annuale degli operatori sulla base del programma formativo;
- la fornitura di tutto il materiale di consumo assistenziale e delle divise e dispositivi di protezione individuali previsti per legge;
- i mezzi di trasporto idonei allo svolgimento regolare del servizio assistenziale.
- Qualora nel progetto sia indicato, l'educatore del A.D.S.E. è tenuto alla compilazione della reportistica

5. Annualmente, con un preavviso di tre mesi, la Committenza indicherà formalmente al gestore eventuali variazioni del volume di offerta del servizio accreditato. L'Unione, il Comune di Jolanda di Savoia e l'Azienda USL, quali soggetti committenti, si riservano la possibilità di chiedere la fornitura di un volume di prestazioni inferiori o superiori rispetto ai volumi di attività definiti nei provvedimenti di accreditamento, tenendo conto del fabbisogno rideterminato annualmente in sede di programmazione sociosanitaria e della sostenibilità complessiva della rete dei servizi.

6. La Committenza ed il soggetto produttore concordano che si procederà alla revisione del presente contratto di servizio qualora il numero delle prestazioni subisca una variazione sia in

aumento sia in diminuzione superiore al 20% dei valori presunti.

ART. 5 - REQUISITI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

I livelli di qualità dei servizi sono determinati dalle vigenti norme regionali sull'accreditamento.

ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI

1. L'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuata, sulla base dei vigenti regolamenti comunali, dal competente servizio sociale, anche su attivazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM). Gli enti provvederanno congiuntamente anche alla definizione del progetto di vita e di cure, nel quale si dovrà tenere conto della complessità e globalità dei bisogni della persona, della sua famiglia e si potrà prevedere il ricorso a diverse tipologie di prestazioni fornite in modo flessibile ed integrato con gli altri soggetti interessati al caso.

2. La documentazione per l'ammissione comprenderà anche la valutazione multidimensionale e la certificazione di non autosufficienza.

3. Il gestore deve predisporre una procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI/PEI, in accordo e in continuità con il progetto di vita e di cura predisposto dai servizi sanitari e sociali che inviano l'utente.

4. Per quanto riguarda i soggetti autosufficienti che non comportano oneri a carico del FRNA l'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuata, sulla base di eventuale e specifica graduatoria e dei vigenti regolamenti comunali, dal competente servizio sociale comunale.

5. Qualora le prestazioni fornite all'utente vengano sospese per più di 2 mesi, il gestore, in accordo con il competente servizio sociale, procederà alla dimissione dell'utente stesso dal servizio.

ART. 7 CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

1. Sono classificate prestazioni socio assistenziali, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto di Servizio, le prestazioni descritte nei commi seguenti:

a) Cura personale

1) Bagno integrale in vasca, in doccia o a letto, comprese prestazioni di alzata o messa a letto, se indispensabili all'intervento ed ogni altra azione necessaria per la completa igiene e benessere del corpo e di ritiro e consegna biancheria, se previsto.

2) Igiene personale periodica e quotidiana, comprese prestazioni di:

- alzata o messa a letto se indispensabile all'operazione;
- prevenzione delle piaghe da decubito, medicazioni non infermieristiche, controllo e assistenza per la corretta assunzione dei farmaci sotto il controllo del medico;
- eventuale assunzione colazione e merenda;
- vestizione;
- ritiro e consegna biancheria, se previsto.

3) Alzata o messa a letto comprese prestazioni di:

2. mobilitazione dell'utente allettato;
3. aiuto nella deambulazione sia all'interno sia all'esterno dell'ambiente domestico;
4. aiuto nel movimento di arti invalidi;
5. accorgimenti per una corretta posizione degli arti in condizione di riposo;
6. cambio placca.

4) Somministrazione pasti.

5) Funzione di tutoring sia per i famigliari che per le assistenti famigliari.

b) Preparazione, confezionamento e consegna pasti.

Ogni singolo pasto deve essere composto da:

- Un primo piatto, un secondo piatto, un contorno appropriato, un frutto di stagione o frutta cotta o yogurt o budino o crema o mousse di frutta, pane o grissini. Al pasto va aggiunto due volte alla settimana oltre la frutta anche il dolce. Il menù deve essere strutturato tra un primo a scelta fra quattro, un secondo a scelta fra quattro, un contorno a scelta fra tre, e per la carne a richiesta può essere fornita carne tritata o hamburger. La quantità e la varietà dei pasti devono assicurare una dieta equilibrata dal punto di vista nutritivo adatta per il consumo da parte di persone anziane e disabili; le vivande devono essere quindi ben cotte e facilmente assimilabili.
 - I pasti dovranno essere forniti in contenitori monoporzione e dovranno essere garantiti in base al PAI di ciascun assistito. I menù devono essere articolati su due settimane e suddivisi in menù invernale, con inizio il primo ottobre e termine al trentun maggio, e un menù estivo, con inizio al primo giugno e termine al trenta settembre. I piatti proposti giornalmente dovranno tenere conto delle tabelle merceologiche e delle tabelle dietetiche.
 - I menù proposti dovranno preventivamente essere concordati con l'Unione e per essa con l'ASSP, e con il Comune di Jolanda di Savoia, che si riserva la facoltà di chiedere loro modifiche anche a seguito di rilievi espressi dagli utenti. Accanto ai menù di cui sopra devono essere previste "diete speciali" per le quali si intende un pasto preparato con specifiche modalità, diverse da quelle dei menù delle diete comuni, richiesto dal Medico di Medicina Generale per utenti con patologie particolari. Non si intende come dieta speciale la semplice riduzione quantitativa di uno o più componenti di un alimento di un pasto comune.
 - E' consentita una variazione dei menù, previo accordo con l'Unione e per essa con l'ASSP, e con il Comune di Jolanda di Savoia, nei seguenti casi:
 - guasto di uno o più impianti per la realizzazione del piatto previsto;
 - interruzione temporanea della produzione per cause, quali sciopero, incidenti, mancanza di energia elettrica in rete;
 - avarie delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili;
 - costante non gradimento di alcuni piatti;
 - impraticabilità del manto stradale.
-

- Il soggetto gestore si assume la responsabilità circa l'idoneità delle derrate, la buona qualità delle stesse nonché la loro rispondenza alle norme vigenti, con controlli effettuati dal gestore stesso e dai competenti uffici sanitari.
- Il soggetto gestore dovrà prevedere il trasporto dei pasti dal centro di cottura al domicilio degli utenti assistiti utilizzando mezzi idonei e nel rispetto delle normative vigenti.
- Il soggetto gestore dovrà disporre di un apposito piano di autocontrollo HACCP per tale servizio, che rispetti le normative vigenti in materia.

c) Supporto alla vita quotidiana e all'approccio ad ambienti diversi dalla casa.

2. aiuto e/o disbrigo di pratiche di carattere previdenziale e amministrativo;
3. ritiro e consegna biancheria,
4. aiuto per gli acquisti o effettuazione della spesa;
5. accompagnamenti.

2. Sono classificate prestazioni socio educative, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto di Servizio, le prestazioni descritte nei commi seguenti:

- a) promozione socializzazione e inclusione sociale (accompagnamento ad attività ludico ricreative e sportive, doposcuola, occupazione del tempo libero, il reintegro nel tessuto sociale per gli adulti, l'accompagnamento alla vita autonoma);
- b) sostegno alla famiglia nella gestione domiciliare del minore (es. sostegno nei compiti, acquisizione di adeguate modalità comportamentali, stimolazione alla regolare frequenza scolastica, monitoraggio dello stato emotivo del minore e delle dinamiche intra familiari);
- c) accompagnamenti in relazione alle attività sopra descritte.
- d) programmazione degli interventi e strutturazione delle attività, per la compilazione della reportistica, con particolare attenzione agli interventi sottoposti al controllo del Tribunale per i Minorenni.

ART. 8 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del presente Contratto, è assicurata:

- a. dalla quota di tariffa regionale per il servizio accreditato, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
 - b. dalle quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico dall'Unione e per essa dall'ASSP (in misura totale o parziale) e dal Comune di Jolanda di Savoia per gli assistiti in condizioni economiche disagiate secondo le disposizioni regolamentari vigenti;
 - c. la quota partecipativa di spettanza del Committente, depurata della quota partecipativa dell'utente, stabilita in base alle tariffe regionali per i servizi accreditati;
 - d. le tariffe pattuite con il Gestore del servizio per le prestazioni assistenziali rivolte agli utenti
-

autosufficienti;

e. le tariffe regionali per i servizi accreditati si applicheranno alle prestazioni di assistenza domiciliare, richieste dall'Unione e per essa dall'ASSP e dal Comune di Jolanda di Savoia, anche qualora tali prestazioni non siano assunte a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;

f. le tariffe regionali per i servizi accreditati si applicheranno altresì alle prestazioni di assistenza domiciliare, richieste dall'Azienda USL di Ferrara, da erogarsi a favore di utenti in carico ai Servizi di Salute Mentale, anche qualora tali prestazioni non siano assunte a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza.

8.1 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

1. L'entità della tariffa e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:

- del costo di riferimento regionale per il servizio accreditato;
- della maggiorazione rispetto al costo di riferimento conseguente al riconoscimento dei tempi di trasferimento al domicilio dell'utente.

2. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dal Comitato di Distretto, sulla base degli elementi informativi forniti dal soggetto gestore e previo contraddittorio con lo stesso soggetto.

3. Il costo di riferimento viene aggiornato annualmente.

8.2. FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

1. La Committenza attiva, tramite l'Ufficio di Piano, il necessario flusso informativo con il Gestore del servizio, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. La Committenza può predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.

2. A tal fine, il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria rispettando i limiti temporali stabiliti dalla Committenza.

3. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., il Gestore deve comunicare le eventuali variazioni che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari al 10% di quanto indebitamente percepito.

8.3. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. L'importo della tariffa è calcolata dall'Istituzione competente, sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e della maggiorazione rispetto al costo di riferimento conseguente al riconoscimento dei tempi di trasferimento al domicilio dell'utente. L'importo della tariffa è inclusiva

di IVA, se dovuta.

2. La maggiorazione rispetto al costo di riferimento conseguente al riconoscimento dei tempi di trasferimento al domicilio dell'utente è determinata nel 33% del numero di ore effettuate. Tale importo orario sarà moltiplicato per il costo di riferimento regionale per il solo costo orario del personale, e cioè al netto dei restanti costi che concorrono a formare il costo regionale di riferimento dell'assistenza domiciliare. Tale importo sarà ripartito tra quota a carico del FRNA e quota a carico di Comune/utente nella medesima percentuale della tariffa regionale di riferimento.

3. Per la somministrazione dei pasti al domicilio il corrispettivo viene determinato in € 7,77, per ciascun pasto somministrato, oltre all'IVA. L'importo dovrà essere fatturato per ciascun pasto destinato ad un soggetto non autosufficiente per € 4,00 all'Azienda USL di Ferrara ai sensi della DGR n° 1206/2007, mentre la restante quota dovrà essere ripartita tra il Comune e l'utente del servizio sulla base della vigente regolamentazione comunale.

4. Per la somministrazione dei pasti al domicilio a utenti autosufficienti il corrispettivo viene determinato in € 7,77 per ciascun pasto somministrato, oltre all'IVA. L'importo dovrà essere fatturato al Comune ed all'utente del servizio sulla base della vigente regolamentazione comunale.

5. La Committenza si impegna a liquidare al soggetto produttore le tariffe dovute, nei tempi normativamente previsti, a seguito del ricevimento di regolare fattura da parte del gestore e del riscontro di regolarità della stessa ed a seguito dell'espletamento delle verifiche di legge.

8.4 DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI TARIFFA A CARICO DELL'UTENTE/COMUNE

1. La disciplina e la determinazione delle quote di contribuzione a carico degli utenti compete all'Unione e al Comune di Jolanda di Savoia, nell'ambito degli indirizzi della Regione e del Comitato di Distretto.
2. L'utente deve provvedere al pagamento della retta a proprio carico direttamente al Gestore. L'Unione ed il Comune di Jolanda di Savoia, sulla base dei regolamenti vigenti in materia di compartecipazione da parte degli utenti ai costi dei servizi socio sanitari, della popolazione anziana, potrà riconoscere, la prima attraverso la propria Azienda Speciale Servizi alla Persona, un contributo ad integrazione della retta dovuta. In questo caso la determinazione della quota a carico dell'utente e del contributo comunale, e del loro aggiornamento, è effettuata dal Servizio Sociale competente, in base all'applicazione del citato Regolamento.
3. L'Unione tramite l'Azienda Speciale Servizi alla Persona ed il Comune di Jolanda di Savoia provvedono altresì a dare comunicazione al Gestore di quanto dovuto dall'utente (sia nel caso in cui l'intera retta sia a suo carico sia nel caso in cui benefici di un contributo comunale).

8.5 RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI TARIFFA DOVUTE DALL'UTENTE

1. Il Gestore provvederà alla riscossione delle quote di tariffa dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- non può richiedere agli utenti quote aggiuntive per servizi/interventi già ricompresi nel costo di riferimento;
- la retta non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;

2. in caso di mancata effettuazione del servizio in conseguenza a ricoveri ospedalieri, soggiorni climatici o terapeutici o comunque di assenze programmate e/o improvvise, il soggetto gestore

sarà remunerato per le prestazioni programmate nel primo giorno di assenza se non comunicate per tempo entro le ore 14.00 del giorno precedente;

3. in caso di mancata effettuazione del servizio per sospensione dello stesso per più di 2 mesi, il gestore, in accordo con il competente servizio sociale, potrà esercitare la facoltà di disporre l'interruzione del servizio;
 4. il soggetto gestore del servizio deve rilasciare, ai sensi della normativa vigente, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'attestazione, sulla base dei servizi resi e dell'effettivo pagamento da parte degli utenti, delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente.
- 2 -Per agevolare il pagamento delle rette da parte degli utenti, il Gestore mette a disposizione dei cittadini diverse modalità di pagamento inclusa la domiciliazione bancaria. Al fine di monitorare il regolare pagamento delle rette, il Gestore con cadenza mensile ha facoltà di richiedere agli utenti l'attestazione di avvenuto pagamento.
4. L'utente che non paga la quota a suo carico entro il termine indicato è considerato moroso. Il Gestore o suo incaricato invia all'utente moroso, ai suoi familiari o all'amministratore di sostegno, un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, avente valore di costituzione in mora.

Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, in attuazione del principio di corresponsabilità sancito dalla DGR 715/2015, il Gestore provvederà ad informare il Servizio Sociale che l'utente risulta moroso.

Il Servizio Sociale avrà a disposizione 20 giorni per valutare se, sulla base della situazione sociale, reddituale, familiare, concedere un contributo integrativo.

Qualora l'intervento del Servizio Sociale non abbia ravvisato l'opportunità dell'intervento di aiuto e l'insolvenza dell'Utente permanga, il Gestore, in accordo con il Servizio Sociale, potrà esercitare la facoltà di disporre l'interruzione del servizio e/o di intraprendere il recupero del credito per le vie legali o normativamente ammesse.

Il Gestore aggiorna annualmente l'Unione, e per essa l'Azienda Speciale Servizi alla Persona, e il Comune di Jolanda di Savoia, sugli sviluppi dell'attività di recupero del credito, al fine di consentire la valutazione tempestiva di eventuali peggioramenti della situazione socio economica dei debitori e di attivare eventuali percorsi ritenuti idonei.

All'utente moroso, il Gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni e gli interessi legali.

4. Nel caso in cui l'utente benefici di contributo comunale ad integrazione del pagamento della retta, l'Unione attraverso l'ASSP, ed il Comune di Jolanda di Savoia, provvederanno a liquidare al Gestore il contributo riconosciuto, dietro presentazione di rendiconti mensili che dovranno pervenire al servizio sociale competente.

ART. 9 - INTERESSI DI MORA

1. I pagamenti della Committenza al Gestore devono essere effettuati a seguito del ricevimento

della fattura, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge, riscontrata regolare, e previo esperimento delle verifiche di Legge, fatta salva in ogni caso l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero per cause di ritardo riconducibili a fatto dello stesso soggetto gestore.

2. In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dalle norme vigenti.

ART. 10 - FATTURA ELETTRONICA

In base alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica (DPR 633/73 artt. 21 e 39 modificata con art. 1, comma 325, lett. D, Legge 24/12/2012, n. 228, il D.M. n. 55 del 03/04/2013, la L. 244/07 finanziaria 2008, art. 1 commi 209-214 e il D.Lgs. 82/05) dove viene esplicitato l'obbligo di fatturazione esclusivamente elettronica verso la Pubblica amministrazione e la trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

ART. 11 - TERMINI DI PAGAMENTO

1. L'Unione, e per essa l'ASSP, il Comune di Jolanda di Savoia, e l'Azienda USL di Ferrara provvedono a liquidare quanto dovuto al Gestore entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione e dei prospetti sopra citati, salvo interruzione degli stessi nel caso di richieste di chiarimenti/rettifiche.

2. Nel caso di contestazioni da parte della Committenza per inadempimenti in ordine agli obblighi contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della lettera di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza.

ART. 12 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore. Nell'ambito dell'attività Socio-educativa domiciliare, per la peculiarità dei casi seguiti, non è prevista la sostituzione del personale in caso di assenza per brevi periodi per malattia-ferie; nell'eventualità di assenza prolungata, si prevede il reintegro del personale.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione mettendo in atto tutte le misure necessarie al ripristino del Servizio nel minor tempo possibile.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l'opportuna informazione all'utenza.

4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

5. Le riduzioni del servizio ammissibili in quanto legate ad esigenze oggettive devono essere concordate tra le parti.

Dopo aver acquisito l'assenso dei Committenti il Gestore dovrà dare adeguata informazione agli utenti almeno 30 giorni prima dell'inizio della riduzione fornendo informazioni anche in ordine alle misure alternative che saranno attivate.

6. Ove possibile, il Gestore è tenuto a predisporre una programmazione annuale delle riduzioni del servizio che avverranno con le modalità di cui al punto precedente.

7. I Committenti possono concedere termini inferiori in relazione alla motivazione della riduzione.

8. In caso di riduzione dei livelli assistenziali e/o alberghieri per cause imputabili al Gestore al di fuori di quanto previsto nei punti precedenti, verrà addebitata una penale corrispondente ad una decurtazione pari al 50% della remunerazione del servizio accreditato da rapportarsi alla durata dell'interruzione.

In materia di scioperi si applica al presente contratto di servizio quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la L. 12/06/90, n. 146, ex art. 7 lett. G.

In caso di proclamazione di sciopero del personale il Gestore si impegna a garantire il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della normativa vigente in materia e degli eventuali Accordi locali stipulati tra Organizzazioni Sindacali e di categoria.

ART. 13 - RISORSE UMANE

1. Per il personale utilizzato dal soggetto gestore dovrà essere assicurato il rispetto del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

3. Le parti danno atto che il concessionario è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12/03/1999 n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16/4/2013 e dai Codici di comportamento approvati da ciascuna parte Committente, si applicano, per quanto compatibili, al Gestore del servizio ed ai suoi collaboratori a qualunque titolo. Il gestore dichiara con la sottoscrizione del presente atto, di aver preso visione dei citati codici di comportamento reperibili sui siti istituzionali dei Committenti

L'accertata violazione da parte del Gestore e dei suoi collaboratori degli obblighi previsti in tali atti (codice generale e codici aziendali) costituisce causa di risoluzione o di decadenza del presente contratto. L'eventuale inadempienza sarà accertata in contraddittorio fra le parti.

ART. 15 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del Contratto di servizio verrà effettuato dalla Committenza secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Gestore o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile gestionale;
- relazione annuale del Gestore relativa al servizio che evidenzia in particolare gli obiettivi raggiunti;
- richiesta al Gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale o ad altra équipe di esperti, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e del rispetto del progetto di vita e di cure nonché del PAI;
- incontri dedicati;
- verifiche dirette da parte di propri rappresentanti.

2. Nel caso di verifica, da parte della Committenza, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal Gestore verrà applicata una penale come previsto all'art.16.

3. Alla terza verifica negativa, verrà attivato l'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

ART.16 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Gestore per il periodo ulteriore e successivo. Il Soggetto istituzionalmente competente provvede a darne tempestiva e formale comunicazione agli altri sottoscrittori per i rispettivi adempimenti.

2. L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio della Committenza, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni ed indicativamente riportando, di seguito, una tipologia di inadempienze che possono comportare l'applicazione di una sanzione e secondo i parametri precisati:

- interruzione del servizio non prevista dalle norme del presente contratto: € 300,00 (trecento/00) per ogni singolo intervento giornaliero sull'utente non effettuato;
- ritardo nell'adempimento della prestazione: € 150,00 (centocinquanta/00);
- mancata sostituzione definitiva di un operatore richiesta del committente: € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni mese o frazione di mese di permanenza in servizio dell'operatore di cui è stata richiesta la sostituzione;
- comportamento scorretto o sveniente nei confronti degli utenti: € 300,00 (trecento/00) per singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.

Le inadempienze sopra descritte non precludono al committente il diritto di sanzionare eventuali

casi non espressamente compresi nella stessa, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

3. In ogni caso le seguenti infrazioni saranno sanzionate:

- inosservanza delle prescrizioni del presente contratto e della normativa in materia di *standard* del servizio così come stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna;
- carenze nell'organizzazione ed esecuzione del servizio, nell'igiene e nella pulizia della persona assistita;
- mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- mancato rispetto dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro ivi incluso il mancato rispetto della contrattazione collettiva, anche di livello decentrato;
- mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nella gestione del servizio, con particolare riferimento alla assistenza sociosanitaria alla sostituzione del personale assente, al piano di formazione del personale;
- qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai Committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell'attività istituzionale.

4. Nei casi di cui al presente articolo e in ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente il Soggetto istituzionalmente competente, per conto della Committenza, si riserva di applicare la penalità previa diffida alla ditta ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la violazione. La diffida, da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante PEC, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati, il termine per eventuali controdeduzioni ed il termine per l'adempimento.

5. Nel caso in cui la Ditta si adegui alla diffida l'Amministrazione Comunale applicherà la penale nella misura più bassa, mai inferiore all'importo minimo di € 200,00 in considerazione della gravità della violazione e della recidiva.

6. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Centro-Nord, anche sulla base delle segnalazioni dei soggetti firmatari del presente contratto di servizio, avverso la quale il soggetto produttore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

7. La penale verrà senz'altro applicata se, entro detto termine assegnato, il Concessionario non fornirà giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate.

8. Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui il soggetto gestore dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile al soggetto gestore stesso, fatta eccezione per le inadempienze dei fornitori di servizi al soggetto gestore.

9. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine la Committenza si rivarrà

trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile fatto salvo il diritto agli interessi da parte della Committenza.

10. In caso di inadempienze gravi o dopo la terza contestazione la Committenza potrà risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni diretti o indiretti compresi quelli relativi all'immagine, nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dai Committenti per la prosecuzione del servizio.

ART.17 - MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Concordemente le parti si impegnano a rispettare le revisioni delle tariffe come deliberato dalla normativa regionale.

2. Per i servizi aggiuntivi (pasti) verrà riconosciuta la revisione annuale del costo.

3. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'art. 176, comma 4 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;
- c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
- f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

2. A norma dell'articolo 1373 Cod. Civ., la Committenza può recedere dal rapporto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, inadempienza o di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora la Committenza contesti per almeno tre volte consecutive l'inosservanza di norme e prescrizioni contrattuali come previsto all'art 13;
- in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;
- in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza del contratto o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In simili casi il Gestore non ha diritto a nessun indennizzo, ma saranno a suo carico eventuali maggiori oneri che la Committenza dovrà sostenere per garantire il servizio.

4. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente comma 1, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto,

la Committenza formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

5. Il Gestore può recedere anticipatamente dal predetto contratto dandone comunicazione formale alla Committenza almeno tre mesi prima. Il Gestore deve garantire il servizio per il periodo necessario all'espletamento da parte della Committenza delle procedure per l'individuazione di un nuovo gestore, nel rispetto della normativa regionale in materia di accreditamento senza soluzione di continuità.

6. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, in conformità con eventuali nuove disposizioni regionali in materia di accreditamento.

ART. 18 - FLUSSI INFORMATIVI

1. Il Gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei tempi e con le modalità definite dalla Regione Emilia Romagna, (Flusso SIADI).

2. Il Gestore assicura altresì l'assolvimento di ogni debito informativo richiesto dalla Regione Emilia Romagna (tra cui le schede SIPS), da altre Istituzioni e dalla Committenza.

3. Nel caso di verifica, da parte dei Committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal Gestore verrà applicata una sanzione amministrativa come previsto all'art. 16.

ART. 19 - SISTEMA INFORMATIVO AREA SOCIO SANITARIA

Le parti assumono il sistema informativo-operativo area socio sanitaria quali unici sistemi di gestione e monitoraggio delle attività, movimentazione degli ospiti e risorse umane impiegate, nonché di gestione dei flussi di ambito amministrativo contabile.

Le parti assumono i sistemi informativi previsti per la gestione di tale servizio che per il committente è Garsia mentre per il soggetto Gestore è un software a scelta del gestore. Tali sistemi devono essere gli unici sistemi di gestione e monitoraggio delle attività”.

Le parti si impegnano all'utilizzo degli strumenti omogenei di presa in carico, valutazione e gestione, dei percorsi informatizzati di connessione gestionale ed informativa tra i diversi attori istituzionali del sistema di welfare e tra i diversi professionisti previsti nell'ambito del sistema informativo-operativo area socio sanitaria .

Le parti si impegnano a collaborare alla costante implementazione dei sistemi, garantendo:

- l'utilizzo degli eventuali moduli aggiuntivi che saranno successivamente predisposti;
- il recepimento degli aggiornamenti che saranno via via proposti;
- la partecipazione del proprio personale agli specifici momenti formativi che saranno proposti/organizzati;
- la partecipazione ai momenti di verifica periodica sull'andamento del sistema che saranno predisposti a livello distrettuale e aziendale.

L'assolvimento dei debiti informativi locali e regionali, è riconosciuto dalle parti quale elemento indispensabile per il monitoraggio delle attività a sostegno della programmazione. L'eventuale

mancato assolvimento nei tempi richiesti dei debiti informativi da parte del Gestore, fatto salvo il caso di impossibilità o ritardo non imputabile alla volontà del Gestore stesso, comporta l'invio di una diffida e di un sollecito da parte del Distretto. Nel caso in cui il Gestore non ottemperi a quanto previsto nel sollecito, verrà applicata una penale di € 250,00.

Nel caso in cui sia verificata l'inattendibilità o la non veridicità dei dati forniti verrà comminata una penale pari a € 500,00 se, entro 15 giorni dalla contestazione, il Soggetto Gestore non provvede alla sistemazione dei dati.

Penali di pari importo verranno reiterate nel caso di altri e successivi solleciti non ottemperati. Le penali verranno applicate mediante decurtazioni di pari importo sulla prima fattura successiva all'accertata inadempienza del Gestore.

L'applicazione delle penali di cui sopra sarà in ogni caso preceduta da formale comunicazione da parte della Committenza, con la previsione di un termine congruo per la presentazione di controdeduzioni da parte del Gestore.

Il Gestore assicura lo svolgimento in modo regolare e costante di ogni richiesta informativa definita dalla Regione o dalla Committenza, in base alle disposizioni ed alle modalità che saranno dagli stessi definite.

Con particolare riferimento alla gestione amministrativo/contabile del presente contratto il gestore si impegnerà all'utilizzo dello specifico Modulo informatico nell'ambito del sistema informativo area socio sanitaria. Saranno definite, attraverso l'adozione di uno specifico protocollo, le modalità ed i tempi di utilizzo, specificando sin d'ora che all'atto della adozione in via definitiva del modulo esso sostituirà integralmente ogni altra comunicazione informativa sul piano del controllo e della verifica amministrativo/contabile della fatturazione costituendo, quindi, condizione indispensabile per la corretta gestione della fatturazione e dei relativi pagamenti.

ART.20 – RESPONSABILITÀ

1. I Committenti restano estranei ai rapporti giuridici o di mero fatto posti in essere dal Gestore nell'espletamento del servizio che forma oggetto del presente contratto e non possono essere chiamati a rispondere per danni cagionati a persone o cose in conseguenza a tali rapporti.

2. Il Gestore non potrà agire in rivalsa e non potrà chiedere alcun indennizzo nei confronti della Committenza nel caso in cui sia chiamata a rispondere per danni a persone o cose provocati nello svolgimento del servizio, tranne il caso in cui non provi un concorso di responsabilità nella determinazione del danno da parte della Committenza ex art. 2055 Cod. Civ..

3. Salvo quanto prescritto dall'art. 1676 C.C. e dal secondo comma dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003, tutti gli obblighi assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato dal Gestore per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto sono a carico dello stesso, il quale ne risponderà in termini di legge.

ART. 21 - ELEZIONE DEL FORO

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

2. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta

all'autorità giurisdizionale competente.

3. Foro competente è quello di Ferrara.

4. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le parti danno atto che ciascuna di esse, alla luce delle finalità perseguite, mantiene la titolarità del trattamento dei dati svolti e, pertanto, laddove necessario, comunica i dati, anche particolari, alle altre sulla base delle condizioni di liceità di cui agli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento.

2. Tutte le parti si impegnano al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo, se dovute, sono a carico del Gestore. La registrazione in caso d'uso è a carico del richiedente.

Il presente atto è esente da Imposta di Bollo ai sensi dell'art 82 comma 5 del DLgs 117/2017.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 parte II della tariffa allegata al DPR 131/1986.

ART. 24 NORME ANTIMAFIA E PANTOUFLAGE

1. Il soggetto gestore consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e dalla L. 17/12/2010 n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle prestazioni ordinate da parte della committenza.

2. Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente contratto di servizio il soggetto produttore comunica che i pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente esistente come sotto identificato e che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato le seguenti persone fisiche:

1. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]

Il conto corrente sul quale effettuare i pagamenti verrà indicato di volta in volta sulle fatture.

Dichiara inoltre di impegnarsi a trasmettere alla scrivente ogni modifica futura ai dati sopra indicati.

Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata alla committenza.

Il soggetto gestore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il soggetto gestore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 25 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Letto, approvato, sottoscritto

Per il Comune di Ferrara

La Dirigente del Settore Servizi alla Persona

Dott.ssa Lucia Bergamini

f.to digitalmente

Per l'Unione Terre e Fiumi

Il Responsabile Area Welfare

Dott. Cristiano Benetti

f.to. digitalmente

Per il Comune di Jolanda di Savoia

La Responsabile del Settore Amministrativo

Dott.ssa Barbara Passerini

f.to. digitalmente

Per Azienda USL di Ferrara

Il Direttore Distretto Centro Nord

Dott. Dott. Renato Cardelli

f.to digitalmente

Per CIDAS Soc. Coop. a r.l. Sociale ONLUS

Il Presidente

Sig. Daniele Bertarelli

f.to digitalmente
